



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n° 46 del 19-12-2005



Sommario

Art. 1 –Principi Generali	1
Art. 2 – Definizioni.....	1
Art. 3 – Dati indispensabili - Trattamento dei dati personali per le finalità.....	2
istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	2
Art. 4 – Operazioni di trattamento indispensabili - Modalità di raccolta e requisiti.....	2
dei dati personali	2
Art. 5 – Notificazione.....	3
Art. 6 – Responsabile ed incaricati	3
Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta	3
Art. 8 – Diritti dell'interessato	4
Art. 9 – Esercizio dei diritti	5
Art. 10 – Sicurezza dei dati.....	5
Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali	6
Art. 12 – Norma di rinvio	6
Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche.....	6

Art. 1 –Principi Generali

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 29.04.2005, identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili all'installazione e utilizzo di un impianto di videosorveglianza del territorio per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e rilevata attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "banca dati", il complesso di dati personali, raccolti presso la postazione di controllo del sistema di videosorveglianza, e originati da riprese televisive riguardanti prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Sovico, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato oggetto del trattamento, che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per "Codice", il D.Lgs 196/2003 e succ. mod. e int.;
 - m) per "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3 – Dati indispensabili - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza installati nel territorio comunale e collegato alla centrale operativa del comando di Polizia Locale. L'esatto punto di collocazione delle telecamere verrà individuato con apposito atto amministrativo.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) tutela del patrimonio comunale.
4. Dette attività istituzionali trovano la loro disciplina, in particolare, nel D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; nella legge sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986, n. 65; della L.R. n. 4 del 2003, nonché nello statuto comunale e nei regolamenti comunali vigenti.

E' vietato riprendere o comunque utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando la procedura prevista nel medesimo articolo.

Art. 4 – Operazioni di trattamento indispensabili - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. raccolti per le finalità di cui al precedente art. 3 in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto a dette finalità;
 - b. registrati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Le telecamere avranno le caratteristiche descritte in apposita dichiarazione resa dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un apposito supporto. L'impianto è a circuito chiuso ed i relativi elaborati non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati.
 - c. organizzati presso una stazione di monitoraggio e controllo con sede presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale.
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 3 ed in ogni caso conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini.

e. elaborati in modo lecito e secondo correttezza. Necessitando, per i fini di cui al precedente art. 3, comma 3, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

I dati di cui sopra non possono subire modifiche di alcun tipo.

2. Costituiscono particolari forme di trattamento:

- le interconnessioni e raffronti di dati con altre informazioni e banche dati in possesso del Comune di Sovico. In particolare, con l'Anagrafe della popolazione e con l'Anagrafe tributaria, in entrambi i casi per finalità di ricerca ed identificazione di persone fisiche;
- le interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati. In particolare, con il P.R.A. , l'A.C.I. e la M.C.T.C.
- le comunicazioni di dati all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5 – Notificazione

1. Il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di notificazione di cui all'art. 37 del codice (Provvedimento del Garante della privacy del 29.04.04, § 3.2.4 Notificazione).

Art. 6 – Responsabile ed incaricati

1. Il Comandante della polizia municipale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Sovico - Comando della polizia municipale, in Viale Brianza n. 2, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto di nomina del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno specificati negli atti di nomina. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, nonché in quelle rientranti

nell'area di ripresa, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Sovico – Attenzione – Area videosorvegliata".

2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, mediante pubblicazione, prevista dall'art. 10 dello Statuto, del presente regolamento, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 8 – Diritti dell'interessato

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 9 – Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui al precedente art. 8 sono esercitati nelle modalità illustrate all'art. 9 del Codice, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 8 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
4. I diritti di cui all'articolo 8 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
6. La richiesta di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
7. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile.
8. I diritti di cui all'articolo 8 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, nei tempi e nei modi stabiliti dagli artt. 145 e segg. del Codice.

Art. 10 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale operativa del comando di Polizia Locale, con adeguata protezione del monitor e del videoregistratore.
2. Alla sala possono accedere esclusivamente il responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.
4. Il Responsabile e gli incaricati sono dotati di un numero identificativo personale e di una chiave d'accesso o password personale, di cui ciascuno è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza. Previa informazione scritta ai

diretti superiori, potranno autonomamente variare la propria password, consegnando al riguardo busta chiusa contenente la nuova password.

Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 11 del Codice.

Art. 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a norma dell'art. 10 dello Statuto del Comune dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni salvo che non siano dichiarate urgenti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante.